

COMUNE DI TORRICELLA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI TORRICELLA E' ENTE AUTONOMO LOCALE, HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA

LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. CURA IN PARTICOLARE I VALORI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA E DELLA SOLIDARIETA' VERSO I PIU' DEBOLI.

03. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

04. IL COMUNE DI TORRICELLA NEL RISPETTO DELLE LIBERTA' INDIVIDUALI RICONOSCE FUNZIONE SOCIALE ALLA CHIESA CATTOLICA CHE HA PERMEATO LA SUA CULTURA E TRADIZIONE.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL COMUNE CAPOLUOGO, DALLA FRAZIONE MONACIZZO E DAI NUCLEI ABITATI DI LIBRARI, TORRE OVO E TRULLO DI MARE.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER 2263 HA. ED E' CONFINANTE CON I COMUNI DI LIZZANO, SAVA, MARUGGIO E FRAGAGNANO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN TORRICELLA.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEI NUCLEI ABITATI E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 03

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA IL PROPRIO GONFALONE CONCESSO CON D.P.R. 16.06.1959 ED UN PROPRIO STEMMA RICONOSCIUTO CON D.P.C.M. 24.04.1959 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO COMUNALE E' ISTITUITO, IN LUOGO ACCESSIBILE LIBERAMENTE DURANTE L'ORA DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, L'ALBO PRETORIO DA UTILIZZARE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI PRESCRITTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI.

02. LE MODALITA' DELLA PUBBLICAZIONE DEVONO GARANTIRE LA LETTURA

INTEGRALE DI DOCUMENTI AFFISSI O ALMENO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI CHE CONSENTANO LA LORO INDIVIDUAZIONE.

03. NELLA SECONDA PREDETTA IPOTESI DEVE ESSERE CONSENTITA L'IMMEDIATA VISIONE DEI DOCUMENTI AFFISSI AL FINE DI CONSENTIRE LA PIENA COGNIZIONE DEGLI STESSI.

04. LA PUBBLICAZIONE E' CURATA DA UN IMPIEGATO COMUNALE ALL'UOPO INCARICATO SECONDO LE DIRETTIVE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 05

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO ED INDIRIZZA LA SUA ATTIVITA' AFFINCHÉ SI INSTAURI UN RAPPORTO DI FIDUCIA FRA I CITTADINI E L'AMMINISTRAZIONE UNIFORMANDO LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI LEGALITA' ED EQUITÀ, DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ, DI EFFICACIA ED EFFICIENZA.

02. IN PARTICOLARE PERSEGUE LE SEGUENTI FINALITA':

- A) LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI E LA REALIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO;
- B) LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE LIMITANO DI FATTO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA;
- C) LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI ANZIANI, DEGLI INABILI, DEI MINORI E DELL'INFANZIA IN GENERE;
- D) LA TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI, NATURALI E DI PREGIO MONUMENTALE, STORICO ED ARTISTICO;
- E) L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' CULTURALI ED A QUELLE SPORTIVE;
- F) LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA COME COMPONENTE ESSENZIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE;
- G) LA REALIZZAZIONE DI UNA MODERNA RETE COMMERCIALE IN ARMONIA CON LO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO;
- H) LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DI TUTELARE, DIFENDERE E CONSERVARE L'ORDINE SOCIALE;
- I) LA PIANIFICAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO E DELL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO, IN MODO DA GARANTIRE L'ORDINATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI E PRODUTTIVI;
- L) LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ONDE GARANTIRE IL DIRITTO AD UN'ABITAZIONE DIGNITOSA;
- M) LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DELL'ATTIVITA' ARTIGIANALE QUALI COMPONENTI ESSENZIALI DELLA VITA SOCIALE ED ECONOMICA;
- N) LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEL CITTADINO;
- O) LA SCELTA DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE SECONDO UNA STRATEGIA IMPRONTATA ALLA RAZIONALITA' ED ALLE DIRETTRICI DI SVILUPPO DELLA COMUNITA';
- P) L'ATTUAZIONE NELL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA DEI PRINCIPI DELLA PROGRESSIVITA', DELLA PROPORZIONALITA' E DELLA IMPARZIALITA' RISPETTO AI REDDITI DEI CONTRIBUENTI.

ART. 06

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE. A TALE SCOPO PUO' AVVALERSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE SOCIALE E LA FUNZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, SECONDO LE FORME STABILITE DALLA LEGGE N. 266 DELL' 11.08.1991 .

04. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE,

COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' FRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

05. IL COMUNE, PER LA GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE GESTITI CON EFFICIENZA SU BASE COMUNALE

OVVERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA O PER INTERVENTI, OPERE E PROGRAMMI COINVOLGENTI PIU' LIVELLI DI GOVERNO, PUO'

UTILIZZARE, NEI MODI E FORME PREVISTE DALLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , I SEGUENTI STRUMENTI:

A) LA CONVENZIONE;

B) IL CONSORZIO;

C) L'UNIONE CON ALTRO O PIU' COMUNI DELLA STESSA PROVINCIA;

D) L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

ART. 07

MODIFICHE TERRITORIALI

01. IL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE A NORMA DEGLI ARTT. 117 E 133 DELLA COSTITUZIONE, PUO' ASSUMERE OGNI INIZIATIVA PER PROMUOVERE LA MODIFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE COMUNALE E PROVINCIALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 08

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE ENTRA IN CARICA AL MOMENTO DELLA SUA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL C. C. LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E' ASSICURATA L'ASSISTENZA PROCESSUALE CIVILE O PENALE DI OGNI ORDINE E GRADO, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, SALVO CASI DI CONFLITTUALITA' DI INTERESSI CON IL COMUNE.

04. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A

SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 09

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A CINQUE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO DICHIARATI DECADUTI.

04. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 10

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AL COMMA 01 E 02 SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 11

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE, UNA VOLTA PRESENTATE ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE O ANNOTATE A VERBALE NEL CASO DI DIMISSIONI PRESENTATE NEL CORSO DEI LAVORI DI CONSIGLIO COMUNALE, SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI ED IRREVOCABILI.

ART. 12

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO, IL CONSIGLIERE CHE NELLE ELEZIONI COMUNALI HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI LISTA PIU' PREFERENZE.

02. A PARITA' DI VOTI E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.
02. AI GRUPPI CONSILIARI VIENE ASSICURATO, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEO SUPPORTO.
03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITA' DI TORRICELLA, NE ESPRIME LA VOLONTA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO, NE CURA GLI INTERESSI ED E' DEPOSITARIO DELLA POTESTA' STATUTARIA.
02. IL CONSIGLIO:
 - A) DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE;
 - B) ESERCITA LA POTESTA' REGOLAMENTARE DELIBERANDO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E QUELLI RELATIVI ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DALLA LEGGE;
 - C) ADOTTA GLI ATTI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI AD ESSO ATTRIBUITI DALLA LEGGE. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE;
 - D) ESERCITA IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA.
03. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO NON SONO DELEGABILI.

ART. 15

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
03. LE SEDUTE, NELLE QUALI SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.
05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 19 E 20 DEL PRESENTE STATUTO.
06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 16

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT.

B) DEL SUCCESSIVO COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI DAL MEMBRO PIU' ANZIANO DI ETA' TRA GLI ASSESSORI, O TRA I PRESENTATORI.

04. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE

PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

05. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 17

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 18

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 19

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESI NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;
- B) COLORO CHE SI ALLONTANANO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 20

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE SI ALLONTANANO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 21

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 22

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

01. AL SINDACO COMPETONO:

- A) LA DIREZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO;
- B) L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DISCREZIONALE DI MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI, LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI;
- C) LA FACOLTA' DI SOSPENDERE E SCIOGLIERE L'ADUNANZA;
- D) L'ALLONTANAMENTO DALL'AUDITORIO, PREVI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISTURBO O DI DISORDINE;
- E) LA SCELTA DEGLI SCRUTATORI.

ART. 23

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNIQUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 24

VERBALE DELLE SEDUTE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL COMPITO DI ASSICURARE LA STESURA DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE SI PUO' RISERVARE DI RENDERE PARERI IN MERITO AD EMENDAMENTI O QUESITI AVANZATI NEL CORSO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.
03. PER CIASCUN OGGETTO TRATTATO DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E' REDATTO PROCESSO VERBALE DELLA DELIBERAZIONE SECONDO MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE DELLA SEDUTA E DAL SEGRETARIO COMUNALE. NEL VERBALE DEVONO ESSERE INDICATI I NOMI DEI CONSIGLIERI PRESENTI, DI QUELLI INTERVENUTI NELLA DISCUSSIONE E DI QUELLI ASTENUTISI DALLA VOTAZIONE, NONCHE' I VOTI FAVOREVOLI E QUELLI CONTRARI, LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

ART. 25

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 26

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 27

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.

ART. 28

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
- A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. LE PROPOSTE CON L'ALLEGATO DOCUMENTO DEVONO ESSERE DEPOSITATE ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE;
- B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE AI SENSI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/1990
- .
06. VENGONO POSTE IN VOTAZIONE PRIMA LE PROPOSTE PRESENTATE DAL MAGGIOR NUMERO DI SOTTOSCRITTORI. A PARITA' DI PRESENTATORI, SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE.
07. SE L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA NON AVVIENE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE, IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SCIOLTO AI SENSI DELL' ARTT. 39 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

ART. 29

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 30

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO

AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 28 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI

DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L' ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST' ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L' ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L' ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 31

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL' INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L' INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L' APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 32

DIMISSIONE DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39, 01, LETT. B), N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA

D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI

APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 28 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 33

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

03. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DALL' ARTT. 30 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 34

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA EFFICIENZA E DELLA TRASPARENZA.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL

SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. AL FINE DI MIGLIORARE L'ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO, LA GIUNTA, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, PUO' ASSEGNARE A SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI, L'INCARICO DI SOVRINTENDERE A DETERMINATI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

06. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO O DI VACANZA DELLA CARICA NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 30 COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

07. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

08. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

09. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 36

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 27 DEL PRESENTE STATUTO.

06. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE SONO FIRMATE DAL SINDACO O

ASSESSORE CHE LA PRESIEDE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 37

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 38

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
 - B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;
 - C) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
 - D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;
 - E) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
 - F) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
 - G) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE;
 - H) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
 - I) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - L) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;
 - M) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
 - N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

ART. 39

DELEGATI NELLE BORGATE O FRAZIONI

01. NELLA FRAZIONE DI MONACIZZO IL SINDACO PUO' DELEGARE LE SUE FUNZIONI, IN ORDINE DI PREFERENZA, AD UN ASSESSORE, AD UN CONSIGLIERE O AD UN ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE RESIDENTE NELLE BORGATE O FRAZIONI. E' FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 38 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. L'ATTO DI DELEGAZIONE SPECIFICA I POTERI DEI DELEGATI, I QUALI SONO TENUTI A PRESENTARE, ANNUALMENTE, UNA RELAZIONE AL SINDACO SULLE CONDIZIONI E SUI BISOGNI DELLE BORGATE O FRAZIONI E DI ESSA VIENE

DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 40

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, ANCHE SU BASI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE IN UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E, PIU' IN GENERALE, NEI VARI MOMENTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. TALI ORGANISMI, SIA DIRETTAMENTE CHE ATTRAVERSO I LORO RAPPRESENTANTI, CONCORRONO IN PARTICOLARE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, NONCHE' DEI SERVIZI GRATUITI PER LEGGE E DI QUELLI FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL REINSERIMENTO SOCIALE.

ART. 41

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE PUO' CONSULTARE, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 42

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 41 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 43

INTERROGAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 41 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 44

DIRITTO D'INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.
02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN QUINTO DEI RESIDENTI NEL COMUNE ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.
03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
 - A) REVISIONE DELLO STATUTO;
 - B) TRIBUTI, TARIFFE E BILANCIO;
 - C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
 - D) DESIGNAZIONE E NOMINE.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E LA PROCEDURA DELL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA.

ART. 45

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELIBERARE L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI DELLA COMUNITA' LOCALE INTERESSATA A DETERMINATI PROVVEDIMENTI DI INTERESSE GENERALE ED IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, SALVO I LIMITI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO.
02. E' INDETTO, ALTRESI', REFERENDUM CONSULTIVO, SU QUESTIONI INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA' LOCALE E NELLE MATERIE DI CUI SOPRA QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI RESIDENTI NEL COMUNE ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.
03. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' ACCOLTA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E SE HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.
04. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, ED IN RELAZIONE ALL'ESITO DEGLI STESSI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO AD ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO LA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM.
05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE ULTERIORI MODALITA' DI ATTUAZIONE, DISCIPLINANDO ANCHE IL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' E DELL'AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM.

ART. 46

LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON E' AMMESSO PER I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA E TARIFFARIA, DI FINANZA LOCALE, DI STATUTO E DI REGOLAMENTI INTERNI.
02. NON E' AMMESSO, ALTRESI', SU ATTI AMMINISTRATIVI DI ESECUZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E DI ESECUZIONE DELLE

DELIBERE CONSILIARI.

03. UNA PROPOSTA DI REFERENDUM CHE NON SIA ACCOLTA NON PUO' ESSERE RIPRESENTATA PRIMA DI UN ANNO.

04. UN REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO PRIMA CHE SIANO DECORSI ALMENO DODICI MESI DALL'ATTUAZIONE DI UN ALTRO PRECEDENTE REFERENDUM DI QUALSIASI TIPO, NE' PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRA OPERAZIONE DI VOTO.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 47

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 48

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 49

ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DEL PRECEDENTE COMMA 03 DELL'ARTT. 47, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, POSSONO CONCLUDERSI ACCORDI CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL

CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, DEBONO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI. AD ESSI SI APPLICANO, OVE DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN QUANTO COMPATIBILI.

03. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

04. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE PUO' RECEDERE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, SALVO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEL PRIVATO.

05. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI FORMAZIONI, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO RISERVATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

ART. 50

LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DIRETTA ALL'EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

02. DETTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO, ALTRESI', AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

03. PER QUANTO NON SIA GIA' DIRETTAMENTE STABILITO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, LE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DI RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SONO DISCIPLINATE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 51

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLE RISERVATE PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE E PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DAL SINDACO O DAL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORA DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO DI RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI

REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 52

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

TITOLO 04

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 53

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C), DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

E) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

06. IL DIPENDENTE COMUNALE NON PUO' SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA CHE POSSANO FAR SORGERE UN CONFLITTO D' INTERESSI CON IL COMUNE.

07. IL SINDACO PUO' AUTORIZZARE I DIPENDENTI AD EFFETTUARE PRESTAZIONI RETRIBUITE A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI OVVERO A VOLGERE CONSULENZE AMMINISTRATIVE O TECNICHE, PERIZIE, COLLAUDI, ARBITRATI, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DEI SERVIZI E PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE E PURCHE' L' INCARICO DA ESPLETARE NON SIA IN CONTRASTO O CONCORRENZIALE CON GLI INTERESSI DEL COMUNE.

ART. 54

COMPITI DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO. SPETTA, INOLTRE, AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI:

A) FAR PARTE IN QUALITA' DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER LE GARE DI APPALTO SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

B) FAR PARTE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO;

C) ESPRIMERE IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI POSSONO ESSERE CHIAMATI A PARTECIPARE AGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL' AMBITO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 55

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L' ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L' ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N) , E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDE ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL' INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 56

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 55 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA

IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 57

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBBO PRESENTARE ALLA GIUNTA MUNICIPALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 58

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 59

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI

AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 60

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL'ARTT. 34 , COMMA 04 DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 61

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE ALL'ENTE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 62

REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE

POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA DEL REVISORE APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

TITOLO 06

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 63

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 64

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ED AI CITTADINI, AI SENSI ARTT. 44 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

04. I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, DEVONO ESSERE APPROVATI O ADEGUATI SE ESISTENTI, ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO STESSO.

TITOLO 07

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 65

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONI.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 66

DISPOSIZIONI FINALI

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.